



COMUNE di SAMBUCO

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO :

Approvazione Piano Finanziario e aliquote TARI Anno 2026.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventotto**, del mese di **maggio**, alle ore **16:30**, nella sala al piano primo del Centro di Documentazione sita in via Umberto Primo n.50/A, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale** in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Nome e Cognome	Carica	Presente/Assente
PALMIRA GIAVELLI	SINDACO	Presente
ELEONORA TROPINI	CONSIGLIERE	Presente
UBALDO FINI	CONSIGLIERE	Presente
MANUELA BRUNA	CONSIGLIERE	Presente
VITTORIA SOLDA'	CONSIGLIERE	Presente
RAFFAELLA CAVALLOTTO	CONSIGLIERE	Presente
ISABELLA DEGIOANNI	CONSIGLIERE	Presente
GIANPAOLO BRUNA	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI CHIARDOLA	CONSIGLIERE	Presente
GIORGIO TROPINI	CONSIGLIERE	Assente
DOMENICO TROPINI	CONSIGLIERE	Assente

Presenti 9 Assenti 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **TOCCI Dott. GIUSEPPE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIAVELLI PALMIRA**, SINDACO, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24/09/2020, e s.m.i., il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2023 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Dato atto che attualmente, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sambuco, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui

all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato CEC – Consorzio Ecologico del Cuneese, quale ente territorialmente competente (ETC);

Visto il Piano Economico Finanziario per periodo 2026 - 2029 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF e validato dall'ente territorialmente competente nel Consiglio di Amministrazione n. 50 del 27 aprile 2026, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2026, ammonta ad € 46.997,00.

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 10 febbraio 2025 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Economico Finanziario risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, complessivamente pari ad € 46.997,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 16.194,00
COSTI VARIABILI	€ 30.803,00

Dato atto, allora, che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* –, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2026**, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Vista la Deliberazione di ARERA n 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 che, a far data dal 1° gennaio 2025, ha introdotto la componente tariffaria unitaria *UR3,a*, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, per la copertura delle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. "bonus sociale rifiuti" previsto dall'articolo 57-bis del D.L. 14/2019, entrato in vigore, con la pubblicazione del DPCM del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 marzo 2025), fissata a 6 euro per utenza e da applicarsi a tutte le utenze.

Richiamato, inoltre, il combinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato:

Consiglieri votanti	n. 9
Consiglieri astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari:	n. 0

DELIBERA

1. di richiamare le premesse e di dare atto del Piano Economico Finanziario 2026 – 2029 validato nel Consiglio di Amministrazione n. 50 del 27 aprile 2026 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Consorzio Ecologico Cuneese (CEC);
2. di quantificare, in € 46.997,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) **per l'anno 2026**;
3. di approvare **per l'anno 2026**, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
5. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - c) *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate ("bonus rifiuti"), pari ad € 6,00 per utenza per anno.
6. di dare altresì atto che le scadenze per il versamento della TARI per l'anno **2026** sono le seguenti:

prima rata 30.09.2026
seconda rata 31.10.2026

7. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08- 2021);

Successivamente il Consiglio Comunale accertata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione, palesemente espressa, con il seguente esito:

Presenti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 9
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 28-05-2026

Il Responsabile

Firmato digitalmente

F.to PALMIRA GIAVELLI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 28-05-2026

Il Responsabile

Firmato digitalmente

F.to PALMIRA GIAVELLI

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to GIAVELLI PALMIRA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to TOCCI Dott. GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ al _____

Li _____

Reg. Pubbl. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to GIAVELLI PALMIRA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28-05-2026

- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Li 28/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to TOCCI Dott. GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 28/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

TOCCI Dott. GIUSEPPE